



**AZIENDA
TRASPORTI
PUBBLICI**

STATUTO

DEL CONSORZIO

“AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI”

A.T.P. SASSARI

TESTO VIGENTE

come risultante da:

- Statuto nel testo originario;
- modifiche a seguito dell'ammissione nel Consorzio del Comune di Porto Torres (Deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 6 del 20 aprile 2005);
- modifiche a seguito della riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (Deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 1 del 26 febbraio 2008).

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, FINI, DURATA DEL CONSORZIO

Art. 1 - Costituzione.....	pag. 1
Art. 2 - Denominazione e sede.....	pag. 1
Art. 3 - Natura giuridica del Consorzio.....	pag. 1
Art. 4 - Ammissione al Consorzio.....	pag. 2
Art. 5 - Oggetto del Consorzio.....	pag. 2
Art. 6 - Attività extraterritoriale.....	pag. 2
Art. 7 - Durata.....	pag. 3
Art. 8 - Patrimonio.....	pag. 3
Art. 9 - Uso e affitto di beni.....	pag. 4
Art. 10 - Scioglimento del Consorzio.....	pag. 4
Art. 11 - Recesso.....	pag. 5
Art. 12 - Forme di consultazione degli Enti consorziati.....	pag. 5
Art. 13 - Controversie.....	pag. 6

TITOLO II - GLI ORGANI

Art. 14 - Organi.....	pag. 7
-----------------------	--------

CAPO I - ASSEMBLEA

Art. 15 - Assemblea - composizione.....	pag. 7
Art. 16 - Quote di partecipazione.....	pag. 7
Art. 17 - Assemblea - funzioni.....	pag. 8
Art. 18 - Assemblea - Presidente.....	pag. 9
Art. 19 - Assemblea - funzionamento.....	pag. 9
Art. 20 - Assemblea - deliberazioni.....	pag. 10
Art. 21 - Atti dell'Assemblea soggetti all'approvazione degli Enti consorziati.....	pag. 10
Art. 22 - Atti fondamentali del Consorzio.....	pag. 11
Art. 23 - Assemblea - indennità.....	pag. 12

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24 - Consiglio di Amministrazione - composizione.....	pag. 12
Art. 25 - Consiglio di Amministrazione - requisiti per la nomina e incompatibilità.....	pag. 12
Art. 26 - Consiglio di Amministrazione - procedure e modalità di nomina.....	pag. 13

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione - procedure e modalità di revoca dei Consiglieri....	pag. 13
Art. 28 - Durata in carica del Consiglio di Amministrazione.....	pag. 14
Art. 29 - Consiglio di Amministrazione - funzioni.....	pag. 14
Art. 30 - Consiglio di Amministrazione - regolamento per il funzionamento.....	pag. 15
Art. 31 - Consiglio di Amministrazione - trattamento.....	pag. 15

CAPO III - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Art. 32 - Funzioni e deleghe.....	pag. 16
-----------------------------------	---------

CAPO IV - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 33 - Collegio dei revisori - requisiti e modalità di nomina.....	pag. 17
Art. 34 - Collegio dei revisori - funzioni.....	pag. 18
Art. 35 - Collegio dei revisori - funzionamento.....	pag. 19

CAPO V - DIREZIONE

Art. 36 - Direttore generale - funzioni.....	pag. 20
Art. 37 - Direttore generale - requisiti, modalità di nomina e rapporto di lavoro.....	pag. 22
Art. 38 - Stato giuridico e trattamento economico del personale.....	pag. 22
Art. 39 - Personale	pag. 23

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSORZIO - RISORSE UMANE

Art. 40 - Struttura organizzativa.....	pag. 24
--	---------

TITOLO IV - VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Art. 41 - Indirizzi dell'Assemblea.....	pag. 25
Art. 42 - Vigilanza.....	pag. 25
Art. 43 - Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione.....	pag. 26

TITOLO V - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 44 - Gestione aziendale - criteri.....	pag. 27
---	---------

Art. 45 - Rapporti finanziari e di servizio - contratto di servizio.....	pag. 27
Art. 46 - Piano programma, bilancio economico di previsione pluriennale, bilancio economico di previsione annuale, bilancio di esercizio ed altre norme in materia di finanza e contabilità.....	pag. 28
Art. 47 - Entrate.....	pag. 29
Art. 48 - Destinazione degli utili.....	pag. 29
Art. 49 - Copertura delle perdite.....	pag. 29
Art. 50 - Finanziamento degli investimenti.....	pag. 30
Art. 51 - Tariffe.....	pag. 30

TITOLO VI - CONTRATTI

Art. 52 - Appalti e forniture.....	pag. 31
------------------------------------	---------

TITOLO VII - RESPONSABILITA'

Art. 53 - Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.....	pag. 32
Art. 54 - Responsabilità del Direttore generale.....	pag. 32
Art. 55 - Responsabilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti.....	pag. 32
Art. 56 - Azione di responsabilità.....	pag. 32

TITOLO VIII - RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 57 - Partecipazioni ed informazione.....	pag. 32
Art. 58 - Ricerca sui servizi.....	pag. 32

TITOLO IX - REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 - Regolamenti di competenza dell'Assemblea.....	pag. 34
Art. 60 - Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.....	pag. 34
Art. 61 - Modifiche allo Statuto del Consorzio.....	pag. 34
Art. 62 - Norme in vigore fino alla adesione di altri Enti al Consorzio.....	pag. 35
Art. 63 - Norme transitorie e finali.....	pag. 35
Art. 64 - Norme di rinvio.....	pag. 36
Art. 65 - Decorrenza dello Statuto.....	pag. 36

TITOLO I - COSTITUZIONE, FINI, DURATA DEL CONSORZIO

Art.1 - Costituzione

1. Tra gli enti sotto elencati è costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, a seguito di specifica Convenzione, un Consorzio per la gestione associata delle attività, opere e servizi indicati al successivo art. 5:
 - A) Comune di Sassari
 - B) Provincia di Sassari
 - C) Comune di Porto Torres
2. Con la costituzione del Consorzio di cui al precedente punto viene attuata la trasformazione, ai sensi dell'art. 60 della citata legge n. 142/90, dell'esistente "Consorzio Trasporti Pubblici" costituito con i decreti del Prefetto della Provincia di Sassari n. Q/3340 in data 27 maggio 1970 e n. Q/8639 in data 18 dicembre 1970 e della sua Azienda speciale denominata "Azienda Consortile Trasporti Pubblici (A.C.T.P.)".

Art. 2 - Denominazione e sede

1. Il Consorzio di cui al precedente punto 1. assume la denominazione di "AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI" e più brevemente di "A.T.P".
2. Il Consorzio ha sede legale in Comune di Sassari. Tale sede potrà essere spostata per decisione dell'Assemblea Consorziale. Il Consiglio di Amministrazione potrà invece istituire o trasferire altrove unità operative.

Art. 3 - Natura giuridica del Consorzio

1. Il Consorzio ha personalità giuridica a norma del combinato disposto dall'art. 23, comma 1°, e dall'art. 25 della legge 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni; esso è dotato di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, funzionale ed organizzativa.

2. Mediante appositi regolamenti interni da approvare nelle forme e con le procedure stabilite nel presente Statuto, il Consorzio disciplina lo svolgimento della propria attività.

Art. 4 - Ammissione al Consorzio

1. Potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti pubblici che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati.
2. Sulla domanda di ammissione delibera, con le modalità di cui al successivo art. 21, l'Assemblea del Consorzio che, con lo stesso provvedimento, apporta anche le conseguenti variazioni alle quote di partecipazione degli Enti consorziati.
3. La quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato non potrà essere inferiore al venti per mille del totale delle stesse quote.

Art. 5 - Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio ha come oggetto principale la gestione dei servizi urbani ed extraurbani di pubblico trasporto e di noleggio da svolgere con qualunque mezzo nel territorio degli Enti consorziati e di ogni altra attività ad essi connessa.
2. Il Consorzio può altresì assumere con le procedure e modalità previste dalla legge e dal presente Statuto, e comunque con la preventiva approvazione degli Enti consorziati, la gestione di ogni altro servizio che risulti di pubblica utilità nell'interesse delle comunità in favore delle quali il Consorzio opera.

Art. 6 - Attività extraterritoriale

1. Il Consorzio, con l'approvazione dell'Assemblea, può svolgere i servizi di cui all'art. 5 ed altri servizi pubblici locali in altri Comuni previa stipulazione di apposita convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.
2. Il Consorzio può svolgere i servizi di cui all'art. 5 ed altri servizi pubblici locali anche in rapporto di concessione di cui all'art. 22, lettera *b*) della legge

8/6/1990, n. 142 ed all'uopo partecipare a gare indette per l'aggiudicazione della concessione.

3. L'acquisizione delle gestioni in convenzione ed in concessione è subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento, di cui il Consiglio di Amministrazione deve dare atto nel relativo provvedimento.

Art. 7 - Durata

1. La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata.
2. Il Consorzio può cessare, oltre che nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti, per decisione degli Enti consorziati, come stabilito dall'art. 6 della Convenzione.
3. E' consentito il recesso anche di un solo Ente consorziato. La richiesta di recesso deve essere notificata al Presidente dell'Assemblea mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 marzo di ciascun anno. Entro il successivo 30 giugno il Presidente dell'Assemblea deve notificare agli Enti consorziati tale richiesta corredata del parere dell'Assemblea. Il consenso si presume accordato qualora non sia stato assunto apposito atto deliberativo motivato in senso contrario entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Consorzio e diventa operante dal primo gennaio del secondo anno successivo.

Art. 8 - Patrimonio

1. Gli Enti consorziati, per i fini di cui al precedente art. 1, conferiscono il capitale che determina la quota di comproprietà al Consorzio dei singoli Enti.
2. Sono oggetto di conferimento tutti i beni immobili e mobili registrati e mobili in genere destinati, nell'ambito dei singoli territori degli Enti consorziati, all'esercizio del servizio trasporti e di ogni altro servizio conferito al Consorzio.
3. Di tutti i beni conferiti deve essere redatto uno specifico elenco e, per gli immobili, deve essere indicata l'esatta individuazione catastale.
4. Il capitale iniziale assegnato all'Azienda Consortile è formato dai capitali, beni, impianti e ogni altra posta attiva e passiva costituenti il patrimonio del preesistente

Consorzio Trasporti Pubblici di Sassari e della sua Azienda Consortile Trasporti Pubblici (A.C.T.P.) quale risulta da apposita certificazione redatta da società di revisione.

5. I beni successivamente conferiti saranno computati secondo apposita perizia di stima redatta da società specializzata scelta di comune accordo tra Consorzio e l'Ente interessato.
6. Sono di proprietà del Consorzio gli impianti e le attrezzature acquisiti dal Consorzio stesso, durante il suo funzionamento, per il conseguimento dello scopo comune.

Art. 9 - Uso e affitto di beni

1. Per i beni eventualmente ceduti in affitto il corrispettivo viene fissato d'intesa tra il Consorzio e gli Enti interessati. Se trattasi di beni direttamente connessi con compiti di istituto, il corrispettivo percentuale sul valore determinato secondo stima di società specializzata non deve superare il tasso legale di sconto.
2. Per i beni concessi in uso verrà fissato un canone di intesa tra gli Enti interessati e Consorzio commisurato alla capacità di produzione di reddito del bene ceduto.

Art. 10 - Scioglimento del Consorzio

1. In caso di scioglimento l'Assemblea procede alla nomina di liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la quota-parte spettante a ciascun Ente consorziato con riferimento alle quote di partecipazione. Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme previste per le società per azioni di cui agli artt. 2450 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
2. Le quote-parti spettanti a ciascun Ente consorziato saranno anzitutto costituite dagli impianti e altri beni immobili di proprietà del Consorzio e situati nel territorio del singolo Ente, poi dalla ripartizione delle altre attività nette patrimoniali, da impianti e immobili di proprietà del Consorzio sul territorio di Enti esterni al Consorzio, infine da impianti ed immobili siti in territorio di altri Enti consorziati. In

tale caso sarà facoltà dell'Ente nel quale gli impianti si trovano riscattare gli stessi versando all'Ente destinatario il corrispettivo del valore.

3. All'atto dello scioglimento dovranno essere altresì restituiti agli Enti consorziati interessati i beni dagli stessi assegnati in affitto e/o comodato al Consorzio.

Art. 11 - Recesso

1. Salvo sia diversamente pattuito, all'Ente che recede spetta una quota–parte del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, proporzionale alla sua quota di partecipazione al Consorzio.
2. L'Ente recedente dovrà rimborsare al Consorzio la quota di spettanza delle eventuali perdite conseguite, fino alla data di decorrenza del recesso, negli esercizi successivi a quello relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato. Parimenti il Consorzio dovrà erogare all'Ente recedente la quota di spettanza degli eventuali utili relativi ai predetti esercizi.
3. Gli impianti di proprietà del Consorzio esistenti sul territorio del Comune recedente e non utilizzati al servizio di altri consorziati, verranno devoluti al Comune dietro pagamento del valore a stima degli stessi.
4. Al recedente dovranno essere altresì restituiti gli eventuali beni dallo stesso assegnati al Consorzio in affitto e/o in comodato.

Art. 12 - Forme di consultazione degli Enti consorziati

1. Gli organi del Consorzio promuoveranno ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi del Consorzio, in particolare:
 - attueranno incontri con gli Enti consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);
 - divulgheranno ed illustreranno l'attività consorziale.

Art. 13 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti consorziati e tra essi ed il Consorzio verranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti interessate ed il terzo di comune accordo fra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Sassari.
2. In mancanza di accordo fra le parti interessate in ordine all'applicazione di quanto stabilito ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 come pure per quanto concerne la definizione di aspetti eventualmente non regolamentati negli articoli stessi, la materia è deferita alle decisioni di un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Sassari.

TITOLO II - GLI ORGANI

Art. 14 - Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore generale.

CAPO I - ASSEMBLEA

Art. 15 - Assemblea - composizione

1. L'Assemblea del Consorzio è composta da un rappresentante per ogni Ente consorziato nella persona dei Sindaci e del Presidente della Provincia, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione di cui al successivo art. 16.
2. I Sindaci dei Comuni consorziati e il Presidente della Provincia possono delegare all'Assemblea un componente della Giunta dagli stessi presieduta. La delega dovrà essere rilasciata per iscritto e comunicata al Consorzio e si intende assegnata alla persona indicata fino a diversa comunicazione.

Art. 16 - Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione di cui all'art. 25, comma 4°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono quelle definite all'art. 17 della Convenzione.
2. Con deliberazione dell'Assemblea dette quote saranno revisionate:
 - a) dopo un anno di attività del Consorzio;
 - b) a seguito di ingresso o di recesso di singoli consorziati;
 - c) dopo un triennio dall'ultima revisione.

Art. 17 - Assemblea - funzioni

1. Spetta all'Assemblea Consorziale:
 - a) approvare gli indirizzi da osservare da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore generale;
 - b) approvare gli indirizzi per la nomina e per la revoca del Consiglio di Amministrazione;
 - c) eleggere, con le modalità di cui al successivo art. 26, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
 - d) revocare il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti con le modalità di cui al successivo art. 27;
 - e) nominare, con le modalità di cui al successivo art. 33, il Collegio dei Revisori dei conti;
 - f) approvare con le modalità di cui al successivo art. 37 la nomina per chiamata del Direttore generale su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - g) approvare le modifiche allo Statuto nei limiti e con le modalità stabilite ai successivi articoli 20, 21 e 61;
 - h) approvare la revisione delle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato, con le modalità di cui all'art. 16;
 - i) approvare l'ammissione al Consorzio di altri Enti pubblici con le modalità di cui al precedente art. 4;
 - l) approvare l'estensione delle attività consortili ad altri servizi pubblici;
 - m) approvare i regolamenti per il funzionamento del Consorzio di competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 59 del presente Statuto;
 - n) approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 43.
2. L'Assemblea assume inoltre ogni altra deliberazione che per legge o per Statuto sia ad essa riservata.
3. L'Assemblea delibera altresì su tutte le questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Assemblea - Presidente

- 1) Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, Presidente della stessa è il rappresentante con la più alta quota di partecipazione. Esso resta in carica, salvo revoca, per tutta la durata del suo mandato di amministratore dell'Ente locale consorziato.
- 2) Spetta al Presidente dell'Assemblea:
 - a) convocare l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno;
 - b) presiedere l'Assemblea;
 - c) provvedere a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e salva diversa decisione dell'Assemblea ne fa le veci il componente presente con la più alta quota di partecipazione.

Art. 19 - Assemblea - funzionamento

1. L'Assemblea dei rappresentanti si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione, a norma di legge, dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennale, del piano programma e del bilancio di esercizio del Consorzio.
2. L'Assemblea può altresì riunirsi in ogni momento per iniziativa del suo Presidente od a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di tanti componenti che rappresentino almeno un quinto del totale delle quote di partecipazione.
3. L'Assemblea si riunisce su convocazione fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telefax o, nei casi di urgenza, mediante telegramma; sia l'avviso di convocazione trasmesso mediante lettera raccomandata che quelli trasmessi mediante telefax o telegramma debbono contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.
4. L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
5. Le sedute dell'Assemblea sono valide:

- a) in prima convocazione, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno 501 millesimi del totale delle quote di partecipazione e la maggioranza degli Enti consorziati;
 - b) in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno 300 millesimi del totale delle quote di partecipazione e la maggioranza degli Enti consorziati.
6. Salvo diverse determinazioni dell'Assemblea le funzioni di Segretario dell'Assemblea stessa vengono svolte dal Segretario generale del Comune di Sassari o in caso di suo impedimento dal Segretario generale della Provincia di Sassari.

Art. 20 - Assemblea - deliberazioni

1. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate dai componenti presenti, salvo i casi in cui lo Statuto prevede maggioranze diverse.
2. E' necessaria la maggioranza di almeno 850/1000 delle quote di partecipazione per l'approvazione delle deliberazioni relative a:
 - a) nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
 - c) nomina del Direttore generale per chiamata;
 - d) revoca del Consiglio di Amministrazione;
 - e) atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
 - f) atti di cui al comma 1) del successivo art. 21.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo ed ai successivi artt. 21 e 22 devono essere pubblicate nell'albo pretorio di ciascuno degli Enti consorziati sotto la responsabilità dei Segretari dei singoli Enti.

Art. 21 - Atti dell'Assemblea soggetti all'approvazione degli Enti consorziati

1. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati:

- a) richiesta di ammissione di altri Enti pubblici al Consorzio con le modalità di cui all'art. 4 dello Statuto;
 - b) estensione delle attività consortili ad altri servizi pubblici;
 - c) modifiche sostanziali dello Statuto derivanti dalle modifiche della Convenzione;
 - d) modifiche della Convenzione;
 - e) modifiche concernenti i parametri di determinazione delle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato;
 - f) ricapitalizzazione del Consorzio nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con il fondo di riserva;
 - g) partecipazione ad S.p.A.;
 - h) gestioni extraterritoriali;
 - i) alienazione di immobili.
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma richiedono, per acquisire efficacia, l'approvazione entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento delle deliberazioni medesime da parte di tanti Enti consorziati che rappresentino almeno 850 millesimi del totale delle quote di partecipazione.
3. Gli Enti dissenzienti hanno il diritto di recedere dal Consorzio alle condizioni stabilite all'art. 11 dello Statuto per i casi di recesso per quanto concerne le deliberazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 1.

Art. 22 - Atti fondamentali del Consorzio

1. Sono atti fondamentali del Consorzio e pertanto, ai sensi dell'art. 25, comma 3°, della Legge n. 142/1990 debbono essere trasmessi a ciascuno degli Enti consorziati, le deliberazioni concernenti il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale, il bilancio economico di previsione annuale e il bilancio di esercizio.
2. Devono essere parimenti trasmessi a ciascuno degli Enti consorziati la Relazione sull'andamento del Consorzio di cui all'art. 42, comma 3°; il documento di cui all'art. 49, comma 2°; la relazione di cui all'art. 34, comma 6°.

Art. 23 - Assemblea - indennità

1. Ai componenti dell'Assemblea potranno essere corrisposte indennità o gettone di presenza nella misura fissata dall'Assemblea nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24 - Consiglio di Amministrazione - composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, compreso il Presidente.

Art. 25 - Consiglio di Amministrazione - requisiti per la nomina e incompatibilità

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
2. L'Assemblea determina i requisiti per la nomina e le incompatibilità, tenendo presente, fra l'altro:
 - a) che i candidati devono possedere, oltre al prestigio ed alla correttezza, una speciale documentata competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti;
 - b) che in caso di rinnovo è necessaria una positiva valutazione dell'attività svolta dal candidato nell'esercizio del precedente mandato;
 - c) che particolari requisiti di competenza e professionalità, oltre che di prestigio e correttezza, devono essere stabiliti per il Presidente;
 - d) che, ferme restando le incompatibilità stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali, non potranno, in particolare, far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, coloro che sono in lite col Consorzio nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con

poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio;

- e) che i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati ad impieghi dipendenti dal Consorzio prima che sia decorso almeno un anno dal giorno in cui hanno cessato di ricoprire la carica.

Art. 26 - Consiglio di Amministrazione - procedure e modalità di nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea Consorziale.
2. Le deliberazioni di nomina dovranno contenere, a pena di nullità, tutti gli elementi atti a dimostrare il rispetto delle procedure di cui al precedente articolo e dovranno altresì indicare espressamente i requisiti posseduti da ciascun candidato e le ragioni della scelta.
3. L'Assemblea provvede a scrutinio palese prima alla nomina del Presidente per la quale è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino gli 850 millesimi del totale delle quote di partecipazione.
4. Successivamente, sempre a scrutinio palese, l'Assemblea procede alla nomina dei Consiglieri limitato a tre nominativi. Risulteranno eletti i sei candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli espressi in quote di partecipazione.

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione: procedure e modalità di revoca dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati in ogni tempo con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno gli 850 millesimi del totale delle quote di partecipazione.
2. La revoca è ammessa:
 - a) in tutti i casi in cui l'amministratore è venuto meno agli obblighi allo stesso derivanti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti del Consorzio;
 - b) quando l'amministratore, con il suo comportamento, determina il venir meno della fiducia dell'Assemblea.

3. La revoca è altresì ammessa nei casi di violazione degli obblighi stabiliti per gli amministratori delle società per azioni dagli articoli 2390 e 2391 del codice civile. In tali casi l'amministratore revocato risponde anche dei danni arrecati al Consorzio nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 28 - Durata in carica del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e comunque fino all'insediamento dei successori che deve avvenire entro dieci giorni dalla esecutività della nuova nomina.
2. Ad ogni rinnovo di Consigli di Enti consorziati rappresentanti almeno la metà del totale delle quote di partecipazione, si procede comunque alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 - Consiglio di Amministrazione - funzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'adozione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini aziendali, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore generale ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea. Al Consiglio stesso spetta il controllo sull'attività gestionale svolta dal Direttore generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
 - a) delibera, all'inizio del mandato, il piano programma e, annualmente, gli aggiornamenti che si rendessero necessari o opportuni;
 - b) delibera i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, nonché le variazioni che si rendessero necessarie durante l'anno;
 - c) approva il bilancio di esercizio reso dal Direttore generale;
 - d) delibera gli schemi di convenzione e/o contratti di servizio da stipulare fra il Consorzio e gli Enti locali interessati;
 - e) approva le tariffe e le condizioni di fornitura dei servizi forniti dal Consorzio come indicato all'art. 51 del presente Statuto;
 - f) delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto e gli altri che ritiene opportuni per disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio;

- g) delibera l'assunzione di mutui, l'emissione di obbligazioni e le altre operazioni a medio e lungo termine;
 - h) delibera in ordine alla nomina, salvo quanto previsto all'art. 20, comma 2°, lettera c), conferma o cessazione dal servizio del Direttore generale;
 - i) adotta le altre deliberazioni previste dalla legge, in particolare per le attività di investimento e per i finanziamenti del Consorzio.
3. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni, può delegare specifici incarichi ai suoi componenti e al Direttore generale.

Art. 30 - Consiglio di Amministrazione - regolamento per il funzionamento

1. Le modalità per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate mediante apposito regolamento deliberato dal Consiglio stesso.
2. Il regolamento di cui al precedente comma deve in particolare disciplinare:
 - a) le modalità di convocazione;
 - b) la partecipazione alle sedute dei Revisori dei conti e di persone estranee al Consiglio per comunicazioni ed informazioni;
 - c) le modalità di svolgimento delle sedute, di votazione e di verbalizzazione;
 - d) i casi di astensione obbligatoria dei Consiglieri dalla discussione e dalla votazione;
 - e) i casi di decadenza dalla carica per la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio;
 - f) le modalità di comunicazione al Presidente dell'Assemblea dell'anticipata cessazione dalla carica dei Consiglieri;
 - g) le funzioni del Segretario del Consiglio;
 - h) le modalità per assicurare il diritto all'informazione sull'attività aziendale ai Consiglieri dell'Azienda.

Art. 31 - Consiglio di Amministrazione - trattamento

1. Il trattamento economico da praticare al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberato dall'Assemblea a norma di legge.

2. Il trattamento da praticare al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione in caso di missione per conto del Consorzio è stabilito dal Consiglio stesso con apposito regolamento da adottare ai sensi di legge; con lo stesso regolamento vengono definite, nel rispetto della legge, le modalità di corresponsione agli amministratori del rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle attività aziendali.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ai permessi stabiliti per le Aziende speciali del Comune e della Provincia dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni.
4. Il Consorzio, con deliberazione consiliare, provvede ad assicurare il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

CAPO III - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Art. 32 - Funzioni e deleghe

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio. Il Presidente rappresenta il Consorzio nei rapporti con le autorità locali, regionali e statali, gli organismi rappresentativi ed in genere nei rapporti a carattere istituzionale, assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea ed inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) vigila sull'andamento del Consorzio, sull'operato del Direttore generale e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) riferisce periodicamente al Presidente dell'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale come indicato al successivo articolo 42;
 - e) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
 - f) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente Statuto e dalla Convenzione.

2. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Consigliere da lui delegato che assume la denominazione di Vice Presidente. La delega, fatta per iscritto, deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea e agli Enti consorziati. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere presente più anziano di età.
4. Il presidente può delegare, anche in via temporanea, al Vice Presidente e ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.

CAPO IV - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 33 - Collegio dei Revisori - requisiti e modalità di nomina

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria è affidato ad un Collegio di Revisori, nominato dall'Assemblea e composto di tre membri scelti tra gli iscritti nel "Registro dei revisori contabili" istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
2. L'Assemblea provvede a scrutinio palese prima alla nomina del Presidente per la quale è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino gli 850 millesimi del totale delle quote di partecipazione.
3. Successivamente l'Assemblea procede, a scrutinio palese, con votazione limitata ad un nominativo, alla nomina degli altri due componenti il Collegio dei Revisori dei conti. Risulteranno eletti i due candidati che avranno ottenuto più voti.
4. I Revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso. I Revisori non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili.

5. Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri degli Enti consorziati, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori del Consorzio e del Direttore generale, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi affidati al Consorzio od industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio e coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio.
6. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori è corrisposta una indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti. Spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della loro funzione (partecipazione alle sedute del Collegio e del Consiglio di Amministrazione, accertamenti individuali di competenza, ecc.) nonché il rimborso delle spese di viaggio e trasferta in caso di missione per conto del Consorzio.

Art. 34 - Collegio dei Revisori - funzioni

1. Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolarità contabile e sul rispetto delle norme di legge e di Statuto in materia.
Il Collegio accerta e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale sono evidenziate le corrette valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti, attenendosi, per quanto non diversamente disposto, alle norme previste dall'art. 2425 del codice civile.
2. Il Collegio vigila altresì sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:
 - a) esamina i progetti dei bilanci economici di previsione pluriennali e annuali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti;
 - b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria del Consorzio e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;

- c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'Amministrazione del Consorzio e dagli Enti consorziati, ed in specie sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.
3. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
 4. Al Collegio viene assicurato l'accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.
 5. I Revisori possono partecipare a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e chiedere la iscrizione a verbale delle loro eventuali osservazioni o rilievi. I Revisori devono partecipare alle sedute nelle quali si discutono i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il bilancio di esercizio e provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria.
 6. Il Collegio, ove si verificano le condizioni previste dalla legge per le aziende pubbliche locali, deve presentare all'Assemblea Consorziale ogni triennio una relazione sull'andamento della gestione del Consorzio contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, l'efficacia e l'economicità dei diversi servizi.
Nella relazione stessa sono riportati gli indicatori di cui all'art. 44 che devono essere comparati con quelli medi calcolati dalla CISPEL. La relazione può contenere proposte per il miglioramento dei servizi.
Per la stesura della relazione triennale il Collegio è affiancato da tre esperti o da una società di consulenza specializzata nel settore delle imprese pubbliche locali, scelta dall'Assemblea, sentito il Collegio stesso.
 7. Il Collegio dei Revisori deve, nello svolgimento della sua attività, ispirarsi ai principi di comportamento statuiti dagli organismi nazionali di categoria.

Art. 35 - Collegio dei Revisori - funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

2. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto e sottoscritto dagli intervenuti in apposito registro. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa, nel termine di sette giorni ai rappresentanti degli Enti consorziati, al Presidente ed al Direttore generale del Consorzio.
3. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta di voti. Il Revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

CAPO V - DIREZIONE

Art. 36 - Direttore generale - funzioni

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna dell'Azienda idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali.

In particolare il Direttore generale:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
- c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e del bilancio di esercizio;
- e) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- f) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio del Consorzio;

- g) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;
 - h) dirige il personale dell'Azienda;
 - i) firma gli ordinativi di pagamento e d'incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
 - j) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - k) interviene, di norma, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dirigente o un impiegato del Consorzio previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile;
 - l) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente Statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 29, comma 3°.
2. Il Direttore generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento, agli appalti, alle forniture ed alle spese ed alienazioni in genere indispensabili al funzionamento normale ed ordinario dell'Azienda effettuate con il "sistema in economia" sottoponendo successivamente al Consiglio stesso il relativo rendiconto.
 3. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo che deve essere verbalizzato.
 4. Il Direttore generale, previa informazione al Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno o più dirigenti del Consorzio parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per il Consorzio.
 5. Il Dirigente incaricato, con specifico provvedimento del Consiglio di Amministrazione, di sostituire il Direttore generale, in caso di assenza o impedimento dello stesso, assume temporaneamente la denominazione di Vice Direttore generale.

6. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, il dirigente o i dirigenti del Consorzio incaricati di svolgere le funzioni di Direttore generale in caso di assenza contemporanea sia del titolare che del Vice Direttore generale.
7. Il Direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 37 - Direttore generale - requisiti, modalità di nomina e rapporto di lavoro

1. Il Direttore generale è nominato, di regola, a seguito di pubblico concorso.
2. Il Direttore generale può essere eccezionalmente nominato per chiamata quando si tratti di persona fornita di particolari competenze ed esperienze nei settori di attività dell'Azienda o in altri settori simili con le modalità stabilite nel Regolamento di cui al successivo comma 4.
3. La nomina per chiamata del Direttore generale dovrà essere proposta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata e a voti unanimi; tale deliberazione dovrà essere approvata dall'Assemblea con l'intervento dell'85% degli Enti consorziati che rappresentino gli 850 millesimi del totale delle quote di partecipazione.
4. I requisiti e le modalità di nomina, la durata del rapporto di lavoro, le modalità di conferma e cessazione dal servizio e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo sono determinate dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento nel rispetto delle norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 38 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consorzio, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.
2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella che risulta dai vigenti contratti collettivi nazionali di

lavoro stipulati dalle associazioni nazionali di categoria, dai contratti collettivi integrativi di settore e aziendali, dai contratti individuali, nonché, per quanto in essi non stabilito, dalle leggi vigenti.

3. Qualora si debbano applicare ai dipendenti contratti collettivi di lavoro diversi in relazione ai singoli settori di attività del Consorzio verrà scelto, d'intesa con le rappresentanze di lavoratori dell'Azienda, un solo contratto per il personale dei servizi comuni ed eventualmente anche per il personale di altri servizi affini. Sono fatti salvi i casi di mobilità intersezionale.

Art. 39 - Personale

1. Nell'espletamento delle procedure per l'assunzione del personale si osserveranno le disposizioni di legge e quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro e si opererà secondo i seguenti principi:
 - a) pubblicità delle procedure e dei risultati delle selezioni;
 - b) scelta dei componenti delle Commissioni Giudicatrici tra persone fornite di competenza tecnica o amministrativa specifica in relazione ai posti da ricoprire;
 - c) utilizzo per le selezioni o preselezioni anche di società specializzate.

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSORZIO - RISORSE UMANE

Art. 40 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale, quale responsabile della gestione.
2. Tale struttura deve definire le principali funzioni delle unità organizzative e le principali mansioni dei responsabili di tali unità.

TITOLO IV - VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Art. 41 - Indirizzi dell'Assemblea

1. Il Consorzio deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo determinati dall'Assemblea.

Art. 42 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'attività del Consorzio è esercitata dagli Enti consorziati tramite i propri rappresentanti in seno all'Assemblea.
2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte del Consorzio degli indirizzi e delle direttive formulate dall'Assemblea.
3. A tale scopo il Presidente del Consorzio ed il Direttore generale devono presentare, congiuntamente, al Presidente dell'Assemblea, entro il 15° giorno successivo alla fine di ciascun quadrimestre, una relazione concernente l'andamento del Consorzio e contenente in forma sintetica i dati significativi della gestione aziendale.

La relazione deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano programma.

4. Devono essere altresì trasmessi al Presidente dell'Assemblea nel loro testo integrale i verbali delle deliberazioni per le quali il Direttore generale o il Collegio dei Revisori abbiano espresso un parere contrario.
5. L'informativa di cui sopra è preordinata al migliore esercizio dei poteri di indirizzo ed esclude, comunque, ogni ulteriore forma di controllo.
6. Ove, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione del Consorzio, l'Assemblea richiama formalmente gli organi aziendali affinché pongano rimedio a tale situazione. Se, nonostante il richiamo formale, permane tale situazione, l'Assemblea adotta nei confronti del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti previsti dal presente Statuto.

Art. 43 - Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione

1. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione dell'Assemblea sono le deliberazioni stabilite dalla legge per le aziende speciali.
2. Gli atti di cui al precedente comma e gli altri atti del Consiglio di Amministrazione per i quali lo Statuto prevede l'approvazione dell'Assemblea devono essere approvati dall'Assemblea stessa nel termine di 30 giorni dalla ricezione.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 è ridotto a 20 giorni per il bilancio economico di previsione e le relative variazioni, qualora gli stessi non comportino oneri a carico dei bilanci degli Enti consorziati non ancora assunti dagli stessi.
4. Gli atti di cui ai precedenti commi, esclusi quelli relativi al bilancio di esercizio, si intendono approvati se entro i termini stabiliti l'Assemblea non abbia adottato un formale provvedimento di diniego dandone, nei medesimi termini, comunicazione al Presidente del Consorzio.
5. I termini di cui ai precedenti commi sono interrotti per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni qualora lo richieda l'Assemblea Consorziale, anche su istanza del rappresentante di un solo Ente consorziato.
6. Al di fuori degli atti disciplinati ai precedenti punti ogni altro atto o deliberazione del Consiglio di Amministrazione è riservato all'autonomia gestionale del Consiglio stesso e quindi immediatamente esecutivo e vincolante per tutti.

TITOLO V - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 44 - Gestione aziendale - criteri

1. Il Consorzio informa la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed ha l'obbligo almeno del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Le relative misurazioni vengono elaborate a mezzo di appositi indicatori secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, opportunamente integrate con il risultato delle verifiche effettuate in occasione della presentazione del conto consuntivo e della relazione triennale di cui all'art. 34 del presente Statuto.

Art. 45 - Rapporti finanziari e di servizio - contratto di servizio

1. Nei contratti di servizio che disciplinano i rapporti fra Consorzio ed Enti consorziati dovranno, fra l'altro, essere definiti:
 - A) la quantità e la qualità dei servizi che il Consorzio è tenuto ad espletare;
 - B) il corrispettivo che l'Ente consorziato si obbliga ad erogare a copertura del costo dei servizi assegnati in via permanente al Consorzio, nei casi in cui:
 - a) le tariffe o canoni non sono riscossi direttamente dal Consorzio stesso;
 - b) le tariffe o canoni, per scelte di carattere sociale dell'ente consorziato o comunque per scelte di politica tariffaria esterna al Consorzio non coprono integralmente i costi;
 - c) i costi sono comunque a carico del bilancio dell'Ente consorziato;
 - C) i prezzi per i servizi assegnati al Consorzio in via occasionale;
 - D) le modalità di erogazione dei corrispettivi e/o contributi ed i criteri ed i parametri di riferimento per la revisione dei corrispettivi e/o contributi stessi e dei prezzi dei servizi occasionali.

Art. 46 - Piano programma, bilancio economico di previsione pluriennale, bilancio economico di previsione annuale, bilancio di esercizio ed altre norme in materia di finanza e contabilità

1. Il piano programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che il Consorzio intende perseguire nel medio periodo.
2. Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il piano programma; deve articolarsi per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

3. Il bilancio economico di previsione annuale non potrà chiudersi in perdita.

Esso dovrà, in particolare, considerare fra i ricavi i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dagli Enti consorziati al Consorzio a condizioni di favore, ovvero dovuti a provvedimenti richiesti dagli Enti consorziati per ragioni di carattere sociale. Al bilancio economico di previsione annuale deve essere allegata la tabella numerica del personale che viene approvata contestualmente al bilancio stesso.

Il bilancio economico di previsione annuale deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi.

4. Il bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatti in conformità dello schema approvato con decreto del Ministro del Tesoro e corredati degli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati in essi contenuti.

Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e di due precedenti bilanci d'esercizio.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alle disposizioni recate in materia dal codice civile.

5. Con apposito Regolamento il Consiglio di Amministrazione determina, con riferimento ai principi e agli indirizzi di cui ai precedenti punti, nonché alle leggi vigenti in materia, le norme per la redazione e l'approvazione del piano programma, dei bilanci economici di previsione pluriennale e annuale e del

bilancio d'esercizio nonché ogni eventuale norma necessaria od opportuna in materia di finanza e contabilità.

Art. 47 - Entrate

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 - a) il provento delle vendite di beni e servizi;
 - b) proventi diversi, ordinari e straordinari;
 - c) i contributi e i corrispettivi degli Enti consorziati;
 - d) i contributi per investimenti;
 - e) i contributi in conto esercizio previsti dalle disposizioni legislative e normative regionali, statali e comunitarie vigenti.

Art. 48 - Destinazione degli utili

1. L'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio deve essere destinato prioritariamente:
 - a) alla copertura di eventuali perdite pregresse;
 - b) alla costituzione od all'incremento del fondo di riserva nella misura del 20%;
 - c) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo dei beni immobili e mobili nella misura che verrà deliberata dall'Assemblea;
 - d) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti, fino alla concorrenza del fabbisogno indicato nel piano programma.
2. L'eccedenza verrà posta a disposizione degli Enti consorziati nelle proporzioni definite dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

Art. 49 - Copertura delle perdite

1. Le eventuali perdite di esercizio dovranno essere ripianate con prelevamenti dal fondo di riserva, con il rinvio delle perdite stesse agli esercizi successivi e, in caso di insufficienza, dagli Enti consorziati nelle proporzioni definite dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
2. Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare

puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Art. 50 - Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti, il Consorzio provvede, nell'ordine:
 - a) con i fondi all'uopo accantonati;
 - b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
 - c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, di utenti;
 - d) con mutui e prestiti anche obbligazionari;
 - e) con l'incremento del fondo di dotazione da parte degli Enti consorziati;
 - f) con l'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
 - g) con ogni altro tipo di finanziamento.

Art. 51 - Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi dettati dall'Assemblea.
2. Le tariffe e i canoni inderogabilmente predeterminati con provvedimenti emanati dai pubblici poteri o in base a tali provvedimenti vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.
3. I prezzi e le condizioni di vendita dei servizi non soggetti a vincoli di legge vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore generale e, nei casi dal Consiglio stesso stabiliti, dal Direttore generale medesimo, tenuto conto anche degli eventuali indirizzi dettati dall'Assemblea.

TITOLO VI - CONTRATTI

Art. 52 - Appalti e forniture

1. Agli appalti di lavori, alle forniture, agli acquisti di beni, alle vendite, alle permutate, alle locazioni, ai noleggi, alle somministrazioni ed ai servizi in genere di cui necessita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Consorzio provvede mediante contratti osservando le norme vigenti nazionali e comunitarie applicabili alle aziende speciali in particolare e agli enti pubblici economici in generale, seguendo in ogni caso criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità.
2. Il Consorzio addiviene alla stipulazione dei contratti mediante:
 - a) apposite gare, le quali possono assumere le forme dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso;
 - b) trattativa privata eventualmente preceduta da gara ufficiosa;
 - c) sistema in economia.
3. Con apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, vengono stabiliti in particolare, sempre nel rispetto della normativa vigente e di criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità:
 - a) le procedure da osservarsi per la indizione e lo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica;
 - b) i casi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata, singola o plurima, e le relative modalità;
 - c) la natura ed il limite d'importo dei contratti, attivi o passivi, necessari per l'ordinario e normale funzionamento dell'Azienda e per i quali è conferito al Direttore generale il mandato di procedere con il "sistema in economia" sotto la propria responsabilità e nel rispetto di norme e cautele all'uopo fissate;
 - d) le modalità e le forme dei controlli interni ed eventualmente esterni.
4. Al Direttore generale o a un dirigente da lui delegato spetta la presidenza delle commissioni di gara e la responsabilità sulle procedure contrattuali.

TITOLO VII - RESPONSABILITA'

Art. 53 - Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale.
2. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; in tal caso il Presidente è tenuto ad informare per iscritto il Collegio dei Revisori.

Art. 54 - Responsabilità del Direttore generale

1. Sono applicabili al Direttore generale le disposizioni di cui all'articolo precedente in quanto applicabile.

Art. 55 - Responsabilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti

1. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto.
2. I componenti del Collegio sono inoltre responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 56 - Azione di responsabilità

1. L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti è promossa in seguito a deliberazione motivata dall'Assemblea.

TITOLO VIII - RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 57 - Partecipazione ed informazione

1. L'Azienda adotta una Carta dei servizi allo scopo anche di promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva dei cittadini in ordine al funzionamento ed alla erogazione dei servizi.
2. Per i fini di cui al precedente comma, il Consorzio in via esemplificativa:
 - a) assicura che ai reclami degli utenti sia data risposta;
 - b) prende in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti;
 - c) se richiesto, partecipa ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive relative alla gestione dei servizi pubblici affidati al Consorzio;
 - d) instaura costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione.
3. Il Consorzio deve, in modo particolare, assicurare tempestiva ed ampia informazione ai cittadini nei casi di sciopero del personale, indicando l'inizio, la durata, le modalità dell'astensione dal lavoro, i servizi assicurati e quelli sospesi o modificati, le forme di riattivazione degli stessi.

Art. 58 - Ricerca sui servizi

1. Il Consorzio, al fine di accertare il livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti, può commissionare a società, enti o istituti di comprovata esperienza e serietà indagini demoscopiche, ricerche e studi nei settori più denunciati dagli utenti per individuare le ragioni oggettive e soggettive di eventuali insufficienze o carenze.
2. I risultati degli studi e delle ricerche disposti dal Consorzio sono inseriti nella relazione triennale di cui all'art. 34, punto 6.

TITOLO IX - REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 - Regolamenti di competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea provvede ad emanare il Regolamento per il funzionamento ed altri eventualmente ritenuti necessari per la disciplina di particolari aspetti dell'attività del Consorzio.
2. Nel predisporre i regolamenti di cui sopra l'Assemblea dovrà considerare, oltre ai principi stabiliti nel presente Statuto, l'esigenza di assicurare al Consorzio la autonomia imprenditoriale sancita dalla legge, condizione indispensabile per una gestione efficiente, efficace ed economica.

Art. 60 - Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni aziendali.
2. In particolare vengono disciplinate con regolamento aziendale le seguenti materie:
 - a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 30;
 - b) Direttore generale di cui all'art. 37;
 - c) contabilità e finanza di cui all'art. 46, comma 5;
 - d) stipulazione di contratti attivi e passivi per opere, lavori, forniture e servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, ricorso alla trattativa privata e ricorso al sistema in economia di cui all'art. 52, comma 3.

Art. 61 - Modifiche allo Statuto del Consorzio

1. Le modifiche allo Statuto del Consorzio sono deliberate dall'Assemblea consorziale con le modalità stabilite agli art. 20 e 21 del presente Statuto.
2. Le modificazioni volte all'abrogazione di disposizioni disciplinanti contenuti necessari dello Statuto, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono

deliberate dall'Assemblea contestualmente alla sostituzione dell'intero Statuto ovvero delle parti interessate alle modifiche.

3. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente con periodicità almeno biennale, l'Assemblea valuta, in apposite sedute lo stato di attuazione delle norme statutarie, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze degli Enti consorziati, delle loro Comunità, e alla dinamica del quadro legislativo.

Art. 62 - Norme in vigore fino alla adesione di altri Enti al Consorzio

1. Il Consorzio, d'intesa con gli Enti consorziati, porrà in essere ogni iniziativa al fine di favorire l'adesione al Consorzio stesso dei Comuni e degli altri Enti pubblici interessati allo sviluppo dei trasporti pubblici nel bacino di traffico.
2. Fino a quando il Consorzio sarà costituito solo dal Comune di Sassari e dalla Provincia di Sassari, le sedute dell'Assemblea saranno valide, in deroga a quanto stabilito all'art. 19, punto 5:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di tutti i componenti;
 - b) in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, con la presenza del componente che rappresenta la maggioranza delle quote di partecipazione.

Art. 63 - Norme transitorie e finali

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate, i regolamenti e gli ordini di servizio applicati alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con questo compatibili.
2. Il Consorzio subentra in tutte le gestioni, i contratti attivi e passivi; mantiene tutti i diritti, ragioni, azioni, autorizzazioni, servitù, licenze e concessioni inerenti le attività svolte dal preesistente Consorzio assumendo nel contempo i correlativi obblighi.
3. La Commissione Amministratrice ed il Collegio dei Revisori dei conti dell'ACTP di Sassari restano in carica fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti del nuovo Consorzio da parte dell'Assemblea.

Art. 64 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto al Consorzio si applicano tutte le disposizioni previste dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dalle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali.

Art. 65 - Decorrenza dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione della Convenzione, salvo quanto diversamente stabilito nella Convenzione medesima; da tale data è abrogato lo Statuto del Consorzio Trasporti di Sassari e il Regolamento speciale dell'Azienda Consortile Trasporti Pubblici di Sassari.